



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 107/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24124** del registro di
Segreteria

proposto da

M. G., nata a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis),
viale omissis snc (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da
procura in atti, dall'avv. Eleonora Tringali (cod. fisc: TRNLNR90B59H224N),
con studio in Reggio Calabria, viale Amendola n. 33, con domicilio digitale
eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
eleonora.tringali@avvocatirc.legalmail.it;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMITATO DI
VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

**MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

	- non costituiti in giudizio -	
	per il riconoscimento	
	del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, in ragione della	
	dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte durante la	
	prestazione della propria attività lavorativa, così come richiesto con istanza	
	del 6 dicembre 2017, e la conseguente condanna della P.A. al pagamento	
	delle somme dovute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria,	
	dal giorno dell'evento patologico all'effettivo soddisfo.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Nella pubblica udienza del 12 maggio 2025, nessuno è comparso per il	
	ricorrente e per le amministrazioni convenute.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con <u>ricorso</u> , depositato il 18 dicembre 2024, il signor G. M. ha chiesto il	
	riconoscimento del suo diritto alla pensione privilegiata, in ragione della	
	dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte durante la	
	prestazione della propria attività lavorativa, così come richiesto con istanza	
	del 6 dicembre 2017, e la conseguente condanna della P.A. al pagamento	
	delle somme dovute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria,	
	dal giorno dell'evento patologico all'effettivo soddisfo.	
	2. Con <u>decreto</u> del 20 dicembre 2024, è stata fissata l'udienza del 12 maggio	
	2025 per la discussione del ricorso. Tuttavia, il ricorso e il decreto di	
	fissazione di udienza del 26 novembre 2024 non risultano essere stati	
	notificati alle amministrazioni convenute, posto che il ricorrente non ha	
	2	

	depositato, nel termine assegnatogli dall'art. 155, comma 5 <i>bis</i> , c.g.c., la	
	prova dell'avvenuta notifica.	
	3. All' <u>udienza</u> del 12 maggio 2025 nessuno è comparso né per il ricorrente	
	né per le amministrazioni convenute, le quali non si sono costituite in	
	giudizio, e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	4. Il ricorso è improcedibile . Come è noto, l'art. 155, terzo comma, c.g.c.	
	onera la parte ricorrente della notifica all'amministrazione del ricorso	
	depositato nella Segreteria della Sezione giurisdizionale e del decreto di	
	fissazione d'udienza <i>“entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto</i>	
	<i>stesso.”</i> e il successivo comma 5 <i>bis</i> dell'art. 155 c.g.c. cit. dispone, inoltre,	
	che il ricorrente deve depositare presso la medesima Segreteria <i>“le prove</i>	
	<i>dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.”</i> .	
	Nel caso in esame, il ricorrente non ha depositato la prova dell'avvenuta	
	notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione di	
	udienza del 26 novembre 2024. La difesa del ricorrente non è, peraltro,	
	comparsa in giudizio. Ne deriva che la mancata costituzione della parte	
	convenuta e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova	
	dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza	
	determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della	
	medesima notifica, con la conseguente improcedibilità del giudizio.	
	7. Tenuto conto della pronuncia in rito e della mancata costituzione della	
	parte contenuta, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione	
	3	

[illegible]